

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Con ricorso del 27 novembre 2025 il cliente deduce che la banca non rispetta gli interessi accordati con il mutuo e chiede quindi la restituzione di quanto indebitamente versato; contesta inoltre le condizioni del mutuo trentennale iniziato il 17/12/2008 delle quali chiede una verifica; chiede inoltre una verifica del piano di ammortamento.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni afferma che le contestazioni e le richieste sono del tutto generiche e richiedono un generico accertamento della correttezza di conteggi e criteri di calcolo, configurandosi, pertanto, come attività di tipo consulenziale.

Respinge le contestazioni rivendicando la correttezza dell'operato della banca e sottolinea la totale assenza di prova a supporto delle doglianze formulate. Fa presente con riferimento al mutuo oggetto di ricorso: che esso è stato erogato in data 17/12/2008 per l'importo di € 150.000,00 da rimborsare in 360 rate mensili, al tasso fisso del 5,65% per tutta la sua durata; che a decorrere dalla rata 60 del 17/12/2013, a seguito di rinegoziazione extracontrattuale concessa dalla banca, è stato applicato il tasso variabile determinato sulla base dell'euribor trimestrale maggiorato del 2,75%, il che ha comportato per i ricorrenti un notevole risparmio in termini di interessi; che alla ricorrente e al cointestatario del ricorso sono inoltre state concesse delle agevolazioni, sotto forma di varie sospensioni delle rate, per un totale di 48 rate sospese i cui importi non corrisposti alla scadenza contrattualmente prevista dovranno essere corrisposti

alle relative condizioni pattuite, successivamente al termine del piano di ammortamento originariamente previsto.

Sottolinea, in conclusione, la correttezza degli importi richiesti ai ricorrenti a titolo di interessi applicati al rimborso del mutuo, in quanto conformi alle pattuizioni sottoscritte.

Chiede, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo nel merito perché infondato.

Con le repliche, parte ricorrente si limita a produrre la documentazione riguardante le sospensioni delle rate accordategli fin dalla concessione del mutuo.

Con le controrepliche l'intermediario, richiamandosi a quanto già esposto nelle controdeduzioni, rinnova la richiesta di voler dichiarare inammissibile il ricorso per le eccezioni già illustrate in sede di controdeduzioni, ovvero di volerlo respingere poiché del tutto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la *verifica delle condizioni del mutuo* al fine di ottenere la restituzione degli interessi non dovuti e la statuizione di quelli dovuti. Occorre in primo luogo esaminare la eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario sotto un duplice profilo: richiesta all'ABF di un'attività di tipo consulenziale; Vgenericità delle richieste, prive di supporto probatorio.

La eccezione deve considerarsi fondata in quanto la cliente chiede un generico accertamento della correttezza degli interessi addebitati e dei criteri di calcolo espressi nel piano di ammortamento.

Più precisamente, la formulazione letterale delle richieste non lascerebbe margine per una diversa interpretazione della domanda (*"chiedo una verifica delle condizioni del mutuo", "vorrei [...] verificare il piano di ammortamento", "richiedo un'eccezione del mutuo per verificare gli interessi"*).

Tale ricostruzione sembrerebbe altresì avvalorata dalle annotazioni della ricorrente che, in sede di riscontro alla richiesta di integrazione, si limita a precisare di aver fatto ricorso alla sospensione, provvedendo poi con le repliche a produrre esclusivamente evidenza dei documenti attestanti le diverse sospensioni di cui ha usufruito e il piano di ammortamento.

Invero, il ricorso non solo si appalesa generico sia sotto il profilo del *petitum* che della *causa petendi*, ma contiene domande di carattere consulenziale e come tali inammissibili. Infatti, la mancanza di documentazione offerta a supporto delle generiche (se non addirittura non espresse) contestazioni, rende prima ancora che infondata, inammissibile la domanda perché non consente a questo Collegio di valutarne il merito se non avviando un'attività di tipo consulenziale (per esempio disponendo una consulenza tecnica) che gli è preclusa.

Sul punto si osserva che, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, l'indeterminatezza e genericità della domanda sono caratteri che possono determinare l'inammissibilità del ricorso, laddove sollecitino "lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF".

In questo senso la giurisprudenza di questo Collegio è consolidata fin dal precedente offerto da Collegio Milano, decisione n. 7407/2014, in cui si legge: *il generico accertamento della*

correttezza dei conteggi e criteri di calcolo degli interessi fuoriesce dalla nozione di controversia assoggettabile alla competenza dell'ABF, configurandosi come attività di tipo consulenziale.

Peraltro, sebbene, l'intermediario non lo abbia sollevato, questo Collegio deve rilevare altro profilo di inammissibilità relativo alla incompetenza *ratione temporis*.

In particolare, si evidenzia che la contestazione dei clienti prende le mosse da un mutuo sottoscritto nel 2008 e rinegoziato nel 2013, ossia ben oltre il termine di sei anni dalla presentazione in data 27/11/2025 del ricorso, termine di sei anni previsto come limite di competenza temporale dalle Disposizioni ABF.

La disciplina riguardante la competenza temporale dell'ABF è contenuta nella Sez. I (disposizioni carattere generale), par. 4 (ambito di applicazione oggettivo) delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari". Dal 1° ottobre 2022 è possibile sottoporre all'ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso (in precedenza, invece, successivi al 1° gennaio 2009).

I Collegi ABF hanno interpretato tale limite nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi (prima dell'entrata in vigore del nuovo limite temporale, dopo il 1° gennaio 2009), sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 72/2014). Pertanto, le richieste dei clienti riguardanti le condizioni economiche del contratto, avendo ad oggetto contestazioni (pur nella loro genericità) relative ad un vizio genetico antecedente di 17 anni (nel caso della sottoscrizione del mutuo) e di 12 anni (nel caso della rinegoziazione del mutuo), si appalesano inammissibili anche sotto il profilo della incompetenza temporale dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE